



ALLEGATO A alla Dgr n. 1633 del 21 ottobre 2016

pag. 1/5

Piani di rientro AO, AOU e IRCCS - L. 208 28 dicembre 2015

Le presente relazione, come previsto dal comma 525 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n.208, è finalizzata a individuare gli enti del Servizio Sanitario Regionale del Veneto che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524 lettere a) e b).

Al Comma n.524 è previsto che ciascuna Regione entro il 30 giugno di ogni anno individui le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, gli IRCCS e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano:

- a) uno scostamento tra costi e ricavi pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro;
- b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

Lo stesso Comma n.525 per la verifica delle condizioni di cui al comma 524 lett. a), specifica che vengono utilizzati i dati dei costi relativi al quarto trimestre 2015 e dei ricavi come determinati ai sensi del decreto di cui al comma 526; per la verifica delle condizioni di cui al comma 524 lett. b), sono utilizzati i dati relativi all'anno 2014 indicati dal medesimo decreto di cui al comma 526.

Il decreto previsto dal Comma n.526 è stato pubblicato il 15 luglio 2016 in Gazzetta Ufficiale (decreto 21 giugno 2016 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze) ed approva gli allegati tecnici contenenti la metodologia per l'individuazione da parte delle regioni delle aziende da sottoporre ai Piani di rientro.

Valutazione dello scostamento tra costi e ricavi - comma 524 punto a)

L'allegato tecnico a) del decreto 21 giugno 2016 fornisce la metodologia per individuare le Aziende Ospedaliere (AO), Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che presentano inefficienze gestionali, e chiarisce che la base dei dati economici, in prima applicazione per l'anno 2016, deve aver riferimento ai dati CE relativi al IV trimestre 2015.

La metodologia definisce le modalità per l'individuazione dei costi e per la determinazione dei ricavi delle Aziende e chiarisce la determinazione dello scostamento assoluto (S) e dello scostamento percentuale (S%), che vengono definiti come:

Scostamento assoluto (S) = Costi - Ricavi massimi ammissibili

Con:

- *Costi = Costi da CE - Oneri straordinari*
- *Ricavi massimi ammissibili = Ricavi da prestazioni_new + Finanziamento per funzioni massimo ammissibile + altri ricavi relativi alle entrate proprie, alle sterilizzazioni e alla gestione finanziaria*

Lo Scostamento percentuale (S%), in coerenza con il rationale introdotto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, è così definito:

Scostamento % (S%) = S / (Ricavi da prestazioni_new + Finanziamento per funzioni massimo ammissibile)

Il finanziamento per funzioni massimo ammissibile è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni il quale dispone che "il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non possa in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato"; pertanto:

fin. funzioni massimo ammissibile = 30% (fin. funzioni massimo ammissibile + Ricavi da prestazioni_new)

Il valore dei "ricavi da prestazioni_new" sono determinati attraverso la somma di diverse voci di ricavo delle Aziende che sono associate alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate. Tuttavia, essendo i tariffari regionali differenti tra di loro e anche con riferimento a quello nazionale, il decreto chiarisce all'allegato tecnico a) chiarisce che in sede di prima applicazione per l'anno 2016 per le prestazioni di ricovero dovrà essere utilizzato un criterio di normalizzazione.

La normalizzazione consiste nel determinare il delta tariffario percentuale tra il valore dei ricoveri contabilizzati a CE consuntivo 2014 (attività intraregionale ed extraregionale) e il valore delle prestazioni ospedaliere erogate nell'anno 2014 desumibile dal flusso informativo SDO valorizzato a tariffe nazionali, definite tramite decreto ministeriale 18 ottobre 2012.

*Normalizzazione dei ricavi da ricovero = (Ricavi per ricovero ad Aziende Sanitarie della Regione + Ricavi per ricovero a soggetti pubblici Extraregione) * delta tariffario percentuale*

ricavi da prestazioni_new = ricavi da prestazioni - normalizzazione dei ricavi da ricovero

In fase di analisi da parte degli uffici regionali si è appurato che il delta tariffario percentuale (o coefficiente di normalizzazione) riportato dapprima negli schemi di decreto e quindi nel decreto del 21 giugno 2016 non risultava essere corretto per le Aziende in esame della Regione Veneto.

I valori riportati nel decreto sono:

Azienda	Normalizzazione ricavi da prestazioni
Azienda Ospedaliera di Padova	15%
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona	14%
Istituto Oncologico Veneto	24%

Tale analisi veniva rappresentata al Ministero della Salute con nota n. 96158 del 10 marzo 2016 individuando la causa nel disallineamento degli archivi SDO tra Regione e Ministero.

	<i>AO PD</i>	<i>AOUI VR</i>	<i>IOV</i>
SDO 2014 dati Ministero	52.148	52.704	5.801
SDO 2014 dati Regione Veneto	59.468	61.969	5.893
<i>differenza</i>	7.320 (+12,3%)	9.265 (+15,0%)	92 (+1,6%)

Il Ministero della Salute con successiva nota del 21 marzo per lo specifico caso della selezione della Aziende da sottoporre a piano di rientro, dovendo garantire un confronto omogeneo tra valore CE dei ricavi per ricovero e valore delle medesime determinato mediante tariffe nazionali, condivide la necessità di utilizzare le fonti informative coerenti e indice alla regione di avvalersi della possibilità del confronto tecnico con i Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze come previsto dal decreto ("le condizioni di cui ai precedenti capoversi possono essere verificate dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute su richiesta motivata delle regioni interessate, corredata della necessaria documentazione per l'istruttoria").

In data 25 luglio 2016, con nota n. 285438, successiva alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale del decreto (15 luglio 2016), veniva pertanto richiesto un confronto tecnico tra questa regione e i Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze. L'incontro si è svolto in data 06 settembre 2016 e sono stati condivisi i coefficienti di normalizzazione che sono risultati essere:

- 7% per l'Azienda Ospedaliera di Padova;
- 8% per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
- 24% per l'Istituto Oncologico del Veneto.

Pertanto, il calcolo risultante in ragione della normalizzazione determinata è rappresentato nella tabella seguente, considerando per ciascun valore le voci come dettagliatamente esposto nel decreto ministeriale relativamente ai costi da CE, ai ricavi da prestazione e agli altri ricavi relativi alle entrate proprie, alle sterilizzazioni e alla gestione finanziaria.

	CEPA IV 2015	AO PD	AOUI VR	IOV
	Indicatori:			
1	SCOSTAMENTO VALORE ASSOLUTO	-11.623.181	-2.997.864	-11.027.431
2	SCOSTAMENTO %	-2,17%	-0,57%	-11,97%

Pertanto nessuna delle Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, gli IRCCS della Regione Veneto presentano le condizioni descritte dall'allegato a) del decreto 21 giugno 2016. Anzi presentano un valore complessivo dei ricavi così determinati maggiore ai costi considerati.

Pertanto, i ricavi determinati secondo le modalità previste non consentono una completa coerenza tra costi e ricavi nel caso della nostra regione in quanto il valore delle prestazioni riportato nel CE relativo al IV CEPA fanno riferimento alla produzione 2014 a differenza dei costi che invece fanno riferimento all'anno 2015. Nel caso delle Aziende Ospedaliere, e in particolare per quella di Verona, tale aspetto è particolarmente significativo in quanto il valore della produzione di ricoveri ha presentato nel 2015 un importante aumento rispetto all'anno precedente, risultando pertanto in tale calcolo sfavorita dall'incremento della produzione. Il risultato reale per cui è stato ulteriormente migliore di quanto già registrato dal calcolo precedente.

AZ. OSP. PADOVA	Consuntivo	2014	201.707.556
	Consuntivo	2015	203.618.934
	delta	N - N-x	1.911.378
	delta %	N - N-x	+0,95%

AZ. OSP. UNIV. INT. VERONA	Consuntivo	2014	203.627.193
	Consuntivo	2015	217.458.266
	delta	N - N-x	13.831.073
	delta %	N - N-x	+6,79%
Istituto Oncologico Veneto	Consuntivo	2014	13.365.546
	Consuntivo	2015	13.256.646
	delta	N - N-x	-108.900
	delta %	N - N-x	-0,81%

Valutazione del rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure - comma 524 punto b)

Il decreto prevede che le condizioni di cui all'art. 1, comma 524, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.208, si realizzino qualora una o più aree cliniche:

- Presentino un punteggio corrispondente a qualità assistenziale molto bassa (5) ed attività ospedaliera complessivamente erogata in tali aree in misura superiore al 15% delle dimissioni totali;
- Presentino un punteggio corrispondente a qualità assistenziale bassa (4) ed attività ospedaliera complessivamente erogata in tali aree in misura superiore al 33% delle dimissioni totali;

In nessuna delle strutture in esame e per nessuna delle aree cliniche in ciascuna si realizzano situazioni di qualità assistenziale bassa o molto bassa.

I risultati per le strutture del Veneto, soprattutto nel caso di quelli relativi ai volumi, potrebbero peraltro essere inficiati e peggiorati dalla parzialità dei dati SDO considerati nell'elaborazione.